




COMUNE DI SESTOLA Provincia di Modena UFFICIO TECNICO



Protocollo di intesa per il sostegno e la promozione degli impianti sciistici della montagna Tosco-Emiliano Romagnola del 17.11.2017

REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SOSTITUZIONE CIRCUITO DI SICUREZZA DELLA FUNIVIA

Sestola, li 15 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
GEOM. EDO GIACOMELLI



Art. 1 Oggetto

Si deve effettuare la sostituzione del circuito di sicurezza della funivia LB02 in precedenza fornita dalla ditta FITRE e realizzato secondo DM 15.4.2002, il nuovo impianto deve contenere la trasmissione segnali tra stazioni e vetture, predisposizione per funzionamento con telecomando, circuito di tipo capacitivo, circuito galvanico e collegamenti telefonici tra stazioni e vetture

Art. 2 Forma del contratto

Il contratto verrà stipulato a corpo.

Art. 3 Metodo di lavorazione

Le lavorazioni dovranno avvenire mediante smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente, montaggio del nuovo impianto secondo progetto approvato, cablaggi elettrici, collaudi e prove di funzionamento..

Art. 4 Tempi di esecuzione

Il tempo per la esecuzione dei lavori viene fissato in **75 gg consecutivi** decorrenti dal giorno di consegna dell'impianto per l'inizio dei lavori.

Art. 5 Penali per ritardata esecuzione

Per ogni giorno di ritardo sulla realizzazione dei lavori verrà applicata una penale di **€ 300,00**

Art. 6 Normative di riferimento

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative tecniche di riferimento riguardante gli impianti di risalita e successive modifiche o integrazioni, oltre alle disposizioni ed al programma di revisione stabilito dal Direttore di Esercizio, in particolare la normativa di riferimento è la seguente:

D.M. 15/04/2002 (P.T.S. I.E.)

Regolamento (UE) 2016/424

Norma CEI EN 60204-1

Norma CEI EN 60439-1

Norma CEI 64-8

Norma UNI EN 13243

Norma UNI EN 12929-1

Norma UNI EN 13223

Norma UNI EN 13796-1

Norma UNI EN 1908

Norma UNI EN 1709

Art. 7 Garanzie

La ditta esecutrice è responsabile della buona esecuzione dei lavori per un periodo di due anni decorrenti dalla data del Nulla Osta alla riapertura del servizio da parte dell'Ustif competente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo.

La suddetta garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs 50/2016 copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs 50/2016, deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 dello stesso Decreto Legislativo, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria in oggetto deve essere costituita nelle forme e modalità di cui all'art. 93 D. Lgs 50/2016 a cui si rinvia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs stesso. Può essere richiesta dalla stazione appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte.